



SviluppoToscana
S.p.A.

POR CreO FESR Toscana 2014-2020

Azione 4.1.1

“Bando: Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”

D.D. n. 10360 del 14/07/2017

“Linee guida per la presentazione della rendicontazione di spesa”

ADDENDUM

Indicazioni operative per la rendicontazione dei costi di realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici mediante contratti di PPP/EPC

Indice generale

1. Premessa.....	2
1.1 Inquadramento normativo (cenni).....	2
2. Indicazioni operative per la rendicontazione.....	4
2.1 Contratti EPC aggiudicati mediante appalti di servizi o appalti misti di servizio.....	5
2.2 Interventi di efficientamento energetico aggiudicati mediante forme di PPP (allocazione del rischio dell’investimento al soggetto privato).....	6
2.1 Note esplicative sul “conto di garanzia”	7
3. Riferimenti giuridico-normativi.....	8

1. Premessa

Il presente allegato, documento di prassi (“linee guida”) a supporto dell’attuazione del Bando POR 2014-2020 – Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” (di seguito Bando) approvato con D.D. 10360 del 14/07/2017, costituisce un *addendum* alle *Linee guida per la presentazione della rendicontazione di spesa* già adottate dal Responsabile dell’Azione 4.1.1. e si propone di disciplinare le corrette modalità di rendicontazione degli interventi di efficientamento energetico di immobili pubblici realizzati ai sensi del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”.

1.1 Inquadramento normativo (cenni)

L’art. 64 del Reg. (UE) n. 1303/2013 introduce una deroga al principio generale di effettività della spesa da parte dei beneficiari ai fini dell’ammissibilità ai fondi FESR (spesa sostenuta direttamente dal soggetto beneficiario, art. 65, paragrafo 2) nel caso di operazioni PPP, ammettendo che la spesa sostenuta dal soggetto terzo realizzatore dell’intervento possa essere rendicontata nell’ambito del POR da parte dell’Ente beneficiario del contributo.

Ciò premesso, se, sulla scorta anche dell’analisi autorevole compiuta dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si considera quanto disposto dall’art. 15 del sopraccitato D. Lgs. n. 115/2008, si è portati a concludere che la specifica disciplina di settore «*qualifica espressamente le operazioni finalizzate all’efficienza energetica (tra le quali l’approvvigionamento tramite fonti energetiche rinnovabili) alla stregua di “appalti pubblici” aventi ad oggetto l’affidamento di “servizi energetici”*», ai quali si applica l’art. 83 del Codice (allora D. Lgs. n. 163/2006) in tema di criteri di aggiudicazione e l’art. 55 per quanto riguarda le procedure di affidamento (aperte o ristrette).

D’altra parte, il medesimo articolo 15 sopra richiamato introduce espressamente la previsione di uno strumento innovativo, il “finanziamento tramite terzi”, quale possibile modalità di realizzazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico, ossia un accordo che coinvolge il fornitore di energia, il beneficiario dell’intervento di miglioramento energetico e una ESCo, una società di servizi energetici che mette a disposizione i capitali necessari alla realizzazione dell’intervento di miglioramento energetico nei locali dell’utente beneficiario, assumendosene quindi il rischio finanziario, trovando poi nel tempo la remunerazione dell’investimento effettuato tramite l’addebito all’utente beneficiario di canoni di servizio commisurati all’effettivo risparmio energetico conseguito (nel senso che in assenza di risparmio il canone si può ridurre fino ad azzerarsi) e sul raggiungimento dei criteri di rendimento stabiliti dall’utente beneficiario.

Una problematica che si pone allora nel calare la specifica e particolare realtà dei contratti di rendimento energetico (EPC), come sopra richiamata, nell’ambito delle regole FESR (ed in particolare della deroga contenuta nell’art. 64 del Reg. n. 1303/2013) riguarda il fatto se sia rilevante il *nomen iuris* dello specifico contratto EPC stipulato (appalto di servizi, o misto di servizi, oppure concessione), o se si tratti, invece, di

individuare con ottica sostanzialistica i contenuti effettivi dell'accordo stipulato tra ente pubblico ed ESCo, con particolare riguardo alla ripartizione dei rischi, per la realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico.

Da un punto di vista prettamente contabile (registrazione del contratto EPC *on balance* od *off balance* ai fini del rispetto *sostanziale* delle regole vigenti in tema di "patto di stabilità"), la Corte dei Conti ha espresso a più riprese il proprio orientamento a favore di un'analisi volta ad individuare la natura *sostanziale* dell'accordo e l'effettiva ripartizione dei rischi, richiamando i criteri Eurostat in materia; per cui ciò che rileva sotto il profilo contabile non è tanto l'aspetto giuridico-formale, quanto il contratto a cui si è effettivamente dato vita in base alla ripartizione oggettiva e concreta dei rischi tra ente pubblico ed ESCO. Questo ovviamente, al fine di evitare comportamenti elusivi delle disposizioni in tema di limitazione dell'indebitamento pubblico.

Se, invece, si affronta il problema dal punto di vista amministrativo, premesso che l'unico riferimento normativo in tema di EPC (il succitato art.15, comma 1, del Dlgs. 115/2008 con il quale si dà attuazione alla direttiva comunitaria in tema di efficienza energetica) qualifica i contratti aventi oggetto l'affidamento di servizi energetici come «appalti pubblici» di servizi (come ribadito dalla Determinazione n. 6 del 26/10/2011 dell'AVCP già citata), occorre ricordare che il codice degli appalti presenta una distinzione netta tra "appalti" e "concessioni" e, già in base al dettato dell'art. 3, comma 15-ter del vecchio codice degli appalti (D. Lgs n. 163/2006), le varie forme di PPP appartengono alla categoria delle "concessioni".

A livello nazionale è attualmente in corso l'approfondimento di tali tematiche, con la consapevolezza che la possibilità di applicazione dell'art. 64 RDC ai contratti EPC debba auspicabilmente passare per una revisione del Codice dei contratti pubblici che espliciti l'appartenenza dei contratti EPC all'ambito più generale delle forme di partenariato pubblico privato (l'esemplificazione contenuta nell'art. 13, comma 15-ter del vecchio codice non li cita, così come non ne fa menzione l'attuale codice dei contratti).

Ciò detto, occorre precisare che parlando di contratto EPC nei termini sopra descritti ed evidenziando le problematiche di compatibilità con l'art. 64 del RDC sopra richiamate, si intende fare riferimento alla peculiare forma contrattuale delineata dalla specifica disciplina di settore nel 2008 (appalto misto di servizi) e non agli interventi di efficientamento energetico generalmente considerati, che possono ben essere realizzati anche con modalità di affidamento diverse e riconducibili all'impianto giuridico dei PPP, a cui peraltro già il finanziamento tramite terzi (FTT) introdotto dal D. lgs. 115/2008 appartiene.

Ai fini della rendicontazione delle spese relative ad interventi di efficientamento energetico realizzati nell'ambito del POR, pertanto, occorre preliminarmente analizzare, all'interno del contratto di EPC e soprattutto della relativa procedura di affidamento, se si sia voluto aggiudicare un appalto (misto) di servizi od un contratto di partenariato pubblico privato.

Nel primo caso l'unica possibilità di ricondurre le spese di realizzazione dell'intervento di efficientamento nell'ambito del POR consiste nell'enucleare la componente relativa alla realizzazione delle opere di efficientamento rispetto al correlato affidamento di servizi avente ad oggetto la gestione e manutenzione delle opere per un certo periodo. Da questo punto di vista si rende necessario verificare, ai fini della rendicontazione delle spese (canoni pagati alla ESCo da parte dell'Ente), che l'intervento di efficientamento sia correttamente inserito nella programmazione dei lavori dell'Ente e che il CIG attribuito alla procedura di affidamento dello stesso corrisponda ad un codice per "lavori pubblici".



SviluppoToscana
S.p.A.

La relativa rendicontazione assume le caratteristiche tradizionali che contraddistinguono la realizzazione di un'opera pubblica con fondi FESR, laddove il soggetto beneficiario sostiene i costi (è intestatario dei giustificativi di spesa) ed i correlati pagamenti.

Nel secondo caso, invece, il formale inquadramento giuridico come contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016 consente di applicare la deroga prevista dall'art. 64 del RDC, con rendicontazione da parte dell'Ente beneficiario dei costi sostenuti dalla ESCo.

La rigidità della suddivisione qui sommariamente richiamata trova fondamento nei principi cardine che stanno alla base dell'affidamento di un contratto pubblico, in base ai quali l'oggetto del contratto, sia esso di appalto o di concessione, è immutabile, fatte salve le tassative ipotesi di eccezione previste dal Codice stesso; ciò a tutela del principio di trasparenza e tutela della concorrenza che subirebbero, nel caso di modifiche radicali dell'oggetto del contratto successive all'affidamento, un'evidente violazione sostanziale per aver modificato a posteriori le condizioni di convenienza economica dell'affidamento, inducendo magari potenziali offerenti a non partecipare alla gara iniziale o i partecipanti effettivi a formulare offerte basate su presupposti sbagliati.

2. Indicazioni operative per la rendicontazione

Il Bando per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici con cui si dà attuazione all'Azione 4.1.1. del POR FESR Toscana 2014-2020 approvato con D.D. 10360 del 14/07/2017 e ss.mm.ii prevede, al paragrafo 3.1, la possibilità di fare ricorso, per l'attuazione degli interventi, alle forme di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi dell'art. 63 del Reg. UE 1303/2013 e dell'art. 180 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con ricorso ai soli istituti previsti nella definizione riportata nell'allegato A di cui al D.D. 10360/2017.

Come riportato nel suddetto Allegato, ai fini del bando, per Accordo PPP con partner privato si intende il ricorso agli istituti della concessione di lavori pubblici e della finanza di progetto, ai sensi del Codice dei contratti vigente, ed il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) come definito dall'art. 2, comma n) del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

La tipologia contrattuale di EPC, sempre più diffusa nell'ambito di realizzazione di interventi di natura energetica, si caratterizza, in pratica, per il ricorso a forme di partenariato pubblico privato (PPP), oppure a procedure di appalto (di servizi, o, più spesso, misti, di servizi e lavori); nonostante la peculiarità e atipicità che contraddistinguono tali contratti, un elemento ricorrente in ogni caso riguarda il fatto che il beneficiario del contributo non sostiene direttamente i costi di realizzazione dei lavori di efficientamento energetico, che vengono, invece, ripagati progressivamente al soggetto privato attuatore (tipicamente una ESCo) mediante il versamento di canoni periodici per l'intera durata contrattuale.

A fronte di tale specificità e tenendo in considerazione le criticità normative brevemente richiamate in premessa, con le presenti linee guida si definiscono le modalità di rendicontazione delle spese alle quali attenersi nel caso di realizzazione di interventi di efficientamento energetico mediante contratti di EPC, nonché la specifica documentazione da trasmettere ai fini dell'ottenimento del contributo POR FESR spettante.

2.1 Contratti EPC aggiudicati mediante appalti di servizi o appalti misti di servizio

Nel caso di contratti EPC aggiudicati mediante appalti di servizi o misti, non essendo di fronte all'applicazione di una forma di PPP, l'art. 64 del reg. (UE) n. 1303/2013 non può trovare applicazione; le spese ammissibili, pertanto, corrispondono ai canoni versati dall'Ente beneficiario a favore dell'aggiudicatario, quale corrispettivo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica ammessi a contributo.

In tal caso l'investimento si intende completamente sostenuto dal beneficiario quando ricorrano le seguenti condizioni:

- sia stato emesso e regolarmente approvato dall'Ente competente il certificato di regolare esecuzione;
- siano stati resi disponibili i giustificativi di spesa e di pagamento attestanti le spese sostenute dall'aggiudicatario e sia possibile evincere da questi l'esatto importo dei lavori di riqualificazione sostenuti da quest'ultimo;
- l'importo dei canoni pagati dal soggetto beneficiario a favore dell'aggiudicatario, relativi ai soli costi per gli interventi di riqualificazione energetica, sia almeno pari, alla data di presentazione della rendicontazione del saldo, all'importo risultante dal prodotto delle spese sostenute dall'aggiudicatario ritenute ammissibili per la percentuale di contributo prevista dall'atto di concessione.

La rendicontazione di spesa di cui sopra viene presentata formalmente dal beneficiario pubblico, che la trasmette mediante il sistema informativo SIUF. In particolare la rendicontazione sarà composta da:

- fatture quietanzate relative ai canoni pagati dall'ente beneficiario all'impresa aggiudicataria (da inserire nella sezione "dati di progetto");
- fatture quietanzate relative alle spese sostenute dall'aggiudicatario (fatture, pagamenti e quietanze), da inserire nella sezione specifica del sistema informativo come se si trattasse di costi sostenuti direttamente dall'ente beneficiario;
- documentazione completa relativa agli affidamenti inerenti all'operazione finanziata (determina a contrarre, documenti di gara, pubblicazioni, verbali di gara, aggiudicazione e relativa approvazione, contratti);
- relazione tecnica di progetto;
- certificato di regolare esecuzione o collaudo se previsto;
- evidenza circa il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui all'Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013.

ESEMPI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER I CONTRATTI DI APPALTO AL VARIARE DEI COSTI AMMISSIBILI

		Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5
A	Costo del progetto ammesso a contributo	100	100	100	100	100
B	contributo concesso	40	40	40	40	40
C	% di contributo	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
D	costi ammissibili sostenuti dall'aggiudicatario	100	90	100	90	95
C*D	contributo teorico su costi ammissibili	40	36	40	36	38
E	<i>canoni pagati dal beneficiario pubblico all'aggiudicatario (ESCO)</i>	40	40	30	30	40
F	Contributo FESR a beneficiario [minore tra E e C * D]	40	36	30	30	38

2.2 Interventi di efficientamento energetico aggiudicati mediante forme di PPP (allocazione del rischio dell'investimento al soggetto privato)

Nel caso di interventi di efficientamento energetico affidati mediante il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, trova applicazione l'art. 64 del reg. (UE) n. 1303/2013, a mente del quale:

“1. Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una domanda di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

- a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;*
- b) l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.*

*2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una domanda di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un **conto di garanzia** aperto a tale scopo a nome del beneficiario.*

3. I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP.”

Le disposizioni regolamentari ammettono, quindi, in deroga alla regola generale di cui all'art. 65, la rendicontazione delle spese sostenute da parte del soggetto privato (ESCo) come se fossero state sostenute da parte dell'Ente pubblico beneficiario.

Ai fini di applicazione effettiva della norma di cui all'art. 64, è necessario che l'Ente beneficiario titolare di un accordo PPP comunichi tale circostanza agli uffici del Responsabile dell'Azione 4.1.1, trasmettendo il contratto e la dichiarazione di avvenuta sottoscrizione dello stesso, affinché l'Autorità di gestione possa prendere formalmente atto dell'esistenza delle condizioni richieste dal Regolamento n. 1303/2013 e dall'art. 4 del Reg. Delegato (UE) n. 1076/2015.

La rendicontazione di spesa viene presentata formalmente dal beneficiario pubblico, che la trasmette mediante il sistema informativo SIUF. In particolare la rendicontazione sarà composta da:

- fatture quietanzate relative alle spese sostenute dall'aggiudicatario (fatture, pagamenti e quietanze), da inserire nella sezione specifica del sistema informativo come se si trattasse di costi sostenuti direttamente dall'ente beneficiario;
- documentazione completa relativa agli affidamenti inerenti all'operazione finanziata (determina a contrarre, documenti di gara, pubblicazioni, verbali di gara, aggiudicazione e relativa approvazione, contratti);
- relazione tecnica di progetto;
- certificato di regolare esecuzione o collaudo se previsto;
- evidenza circa il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui all'Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013.

A seguito dell'adozione della determina da parte dell'Autorità di gestione, in sede di rendicontazione verrà verificato che i pagamenti relativi al progetto co-finanziato da parte del beneficiario siano avvenuti sul conto di garanzia e si provvederà quindi, a liquidare il contributo POR FESR spettante su detto conto di garanzia.

In corso di attuazione, il beneficiario versa al partner privato le quote dovute in funzione della parte di spesa da questi sostenuta, sulla base di quanto previsto nell'accordo PPP, attraverso il conto di garanzia. Il

beneficiario, che è titolare del conto di garanzia, informa periodicamente l'Autorità di gestione in merito ai fondi erogati e al saldo del conto.

2.1 Note esplicative sul “conto di garanzia”

Ai sensi dell'art. 2, punto 26 del Reg. 1303/2013 si definisce "*conto di garanzia*" un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità (nдр: 2023), esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi (nдр: l'opzione più semplice e preferibile qualora l'accordo preveda che i pagamenti avvengano integralmente entro il 2023);

Ai fini specifici di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 64, l'art. 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 1076/2015 prescrive, in merito al conto di garanzia, che l'accordo di PPP contenga le seguenti disposizioni:

- a) se del caso, i criteri di selezione dell'istituto finanziario presso il quale sarà aperto il conto di garanzia, compresi i requisiti riguardanti la solvibilità;
- b) le condizioni alle quali possono essere effettuati pagamenti a valere sul conto di garanzia;
- c) la possibilità o meno per l'organismo di diritto pubblico di utilizzare, in quanto beneficiario, il conto di garanzia come garanzia dell'assolvimento dei propri obblighi, o di quelli del partner privato, previsti dall'accordo di PPP;
- d) l'obbligo per i titolari del conto di garanzia di informare l'autorità di gestione, che ne faccia richiesta scritta, circa l'ammontare dei fondi erogati e il saldo del conto di garanzia;
- e) le modalità di erogazione dei fondi restanti nel conto di garanzia nel caso di chiusura del conto a seguito della risoluzione dell'accordo di PPP.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo sia un Comune, e quindi sottoposto a regime di tesoreria unica fino al 31/12/2021 (termine da ultimo così differito dall'art 1, comma 877 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosiddetta "*Legge di bilancio per il 2018*"), **non è possibile disporre l'apertura di conti correnti di garanzia** presso i tesoriери e, pertanto, dare seguito alla previsione di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 come specificata dall'art. 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 2015/1076. Pertanto, nel caso predetto, in sostituzione del conto di garanzia, la disposizione del Regolamento comunitario si intende rispettata, ai fini dell'accesso alle risorse FESR del Bando, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- iscrizione in Bilancio da parte del Comune delle somme relative al progetto, in capitoli vincolati sia in entrata che in uscita;
- pagamento del canone da parte del Comune all'operatore economico aggiudicatario e trasmissione all'autorità di gestione FESR di copia dei relativi mandati di pagamento quietanzati dal Tesoriere;
- attestazione annuale da parte del Comune beneficiario relativamente all'attuazione dell'intervento, controfirmata per convalida dall'operatore privato aggiudicatario, da presentarsi entro il 28 febbraio, in accompagnamento al rendiconto annuale sui contributi ricevuti, da protrarsi per tutta la durata contrattuale.

3. Riferimenti giuridico-normativi

- Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio";
- Regolamento Delegato (UE) n. 1076/2015, della Commissione, del 28/04/2015 recante "Norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013 Parlamento Europeo e del Consiglio";
- European PPP Expertise Centre - EPEC, *Using EU Funds in PPPs*, maggio 2011;
- Nota Ares(2016)1119765 del 04/03/2016, recante "Eurostat clarification note. The statistical treatment of PPP contracts";
- European PPP Expertise Centre - EPEC, *PPPs and State aid*, settembre 2016;
- Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE";
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018, avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/ 2020";
- Decisione di Giunta Regionale Toscana n. 6 del 29/07/2019, recante "Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 6";
- Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 1560 del 16/12/2019 recante "POR FESR 2014-2020. Conseguitamento dei target intermedi di performance e approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n.4";
- Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 427 del 24/04/2018, recante ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Indirizzi per l'accelerazione della spesa";
- Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 286 del 09/03/2020 recante "POR FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l'accelerazione della spesa";
- Decreto Dirigenziale n.10360 del 14/07/2017 recante "POR CreO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici. Bando"
- Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 26/10/2011, n.6, "Linee guida per l'affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici";
- Deliberazione Corte dei Conti n. 161 del 31/10/2013, sezione regionale di controllo per la Puglia;
- Deliberazione Corte dei Conti n. 43 del 19/12/2018, sezione regionale di controllo per la Basilicata;